



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

REGOLAMENTO DELLE CORSE EX SOCIETÀ DEGLI STEEPLE-CHASES D'ITALIA

TITOLO II – Delle persone

Capo III - Allenatore – Caporale di scuderia con permesso di allenare

Art. 35 - Modalità di rilascio patente allenatore professionista galoppo

Il Mipaaf indice ed organizza, mediante apposito bando, corsi di qualificazione professionale, a contenuto teorico-pratico, propedeutici al rilascio della patente di allenatore professionista galoppo.

L'indizione dei corsi ha periodicità triennale salvo particolari esigenze del settore.

*I percorsi di qualificazione, gestiti dal Mipaaf in collaborazione con le Associazioni di categoria, devono prevedere almeno 200 ore di lezioni in aula, **su discipline tecniche e normativa di settore, e 80 ore di stage pratico**. L'articolazione degli stessi è definita dallo specifico bando.*

Sono ammessi a partecipare al corso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver compiuto il 21° anno di età;*
- b) aver conseguito il diploma di scuola media superiore o titolo equipollente.*

Possono essere esonerati dal possesso e dalla presentazione di detto titolo di studio:

- i titolari di patente di fantino che abbiano esercitato tale attività per 10 anni anche non continuativi oppure, che abbiano partecipato, in carriera, ad almeno 200 corse in piano o 80 corse in ostacoli;*
- i titolari di patente di caporale di scuderia e di cavaliere dilettante che abbiano esercitato tale attività per 10 anni anche non continuativi.*

Nel caso in cui il candidato sia titolare di più qualifiche i diversi periodi di attività sono cumulati;

- c) essere residente in Italia o in un Paese UE;*
- d) godere dei diritti civili e politici;*
- e) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa. In caso contrario devono essere dichiarati tutti i precedenti penali, nessuno escluso, ivi compresi quelli per i quali siano stati ottenuti i benefici previsti dalla Legge (ad es. amnistia, indulto, riabilitazione, non menzione, patteggiamento, ecc.);*
- f) aver prestato un periodo di tirocinio non inferiore a 12 mesi presso un allenatore professionista. Tale periodo di tirocinio dovrà essere documentato attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'allenatore, sotto la propria responsabilità in caso di mendacio, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, che attesti l'effettivo svolgimento del periodo formativo ed il livello di qualificazione raggiunto dall'aspirante.*

Il Mipaaf approva i docenti del corso tra una rosa di possibili candidati proposti dall'Associazione di categoria e si riserva la facoltà di integrare le proposte con l'indicazione di persone di comprovata esperienza nel settore.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Il Mipaaf stabilisce il luogo, la data e le modalità di svolgimento dell'esame teorico-pratico da svolgersi al termine del corso e nomina, altresì, la Commissione esaminatrice.

Ai fini della concessione della patente i candidati risultati idonei devono produrre la seguente documentazione:

- 1. istanza di concessione redatta su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione compilato in ogni sua parte e sottoscritto*
- 2. modulo relativo ai cavalli affidati in allenamento al richiedente. Tale dichiarazione deve essere resa anche nel caso in cui l'allenatore, al momento della presentazione dell'istanza, non abbia cavalli in allenamento. L'elenco riportato sull'istanza deve essere conforme alle deleghe di affidamento dei cavalli depositate dai proprietari presso il Mipaaf.*
- 3. quietanza di versamento del previsto diritto di segreteria.*

Nel caso gli stessi, entro tre anni dal conseguimento dell'idoneità, non provvedano all'invio dei documenti suindicati il percorso formativo frequentato non è ritenuto valido ai fini della concessione della patente e deve essere ripetuto.

La patente rilasciata al termine del corso è valida per tutti i settori del galoppo.

Art. 38 - Rinnovo patente

Le domande per ottenere il rinnovo dell'autorizzazione da parte degli allenatori proprietari o professionisti o dei caporali con permesso di allenare o delle Società di Allenamento, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione compilato in ogni sua parte e sottoscritto.

L'Amministrazione non provvede al rinnovo dell'autorizzazione se sul modulo di domanda non è riportata dichiarazione relativa ai cavalli affidati al richiedente.

Tale dichiarazione deve essere resa anche nel caso in cui l'allenatore, al momento della presentazione dell'istanza, non abbia cavalli in allenamento. L'elenco riportato sull'istanza deve essere conforme con le deleghe di affidamento dei cavalli depositate presso l'Amministrazione.

Il modulo di rinnovo, deve essere inoltrato all'Amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede il rinnovo accompagnato dalla ricevuta di versamento del previsto diritto di segreteria. Se il versamento è effettuato oltre i termini stabiliti l'importo del diritto di segreteria è raddoppiato.

Gli allenatori che abbiano svolto la loro attività in modo continuativo per almeno 40 anni, non sono tenuti al versamento del diritto di segreteria.

*L'autorizzazione decade se non rinnovata per **cinque** anni consecutivi.*

L'allenatore che intenda riprendere l'attività, successivamente a tale periodo, è tenuto alla presentazione di una specifica istanza ed al superamento di un esame teorico-pratico, secondo le modalità stabilite dal Mipaaf, innanzi ad una Commissione composta da un Commissario di riunione, da un Veterinario e da un Allenatore professionista.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

TITOLO III – Organizzazione delle corse

Capo V – Corsa e tipo di corsa

Art. 117 - Corsa handicap – Nozione

Corsa nella quale i cavalli portano un peso stabilito dal periziatore (Handicapper) allo scopo di pareggiare, per quanto possibile, le probabilità di vittoria. In tale corsa possono essere stabilite particolari condizioni di qualifica.

Negli handicap sono ammessi i cavalli che, prima della pubblicazione dei pesi, abbiano partecipato, completando regolarmente il percorso ad almeno due corse riconosciute, rette dall'Amministrazione in piano, siano esse per fantini o per cavalieri dilettanti, o in ostacoli, a seconda se si tratti di corsa in piano o in ostacoli, di cui almeno una nei sei mesi precedenti la corsa.

Un cavallo già qualificato per le corse handicap in piano che prenda parte a due corse consecutive, in piano o in ostacoli all'estero, o a due corse consecutive in ostacoli in Italia, si riqualifica per le corse handicap in piano completando il percorso di una corsa in piano riconosciuta, retta dall'Amministrazione, sia essa per fantini o per cavalieri dilettanti.

Un cavallo già qualificato per le corse handicap in ostacoli che prenda parte a due corse consecutive, in piano o in ostacoli all'estero, o a due corse consecutive in piano in Italia, si riqualifica per le corse handicap in ostacoli completando il percorso di una corsa in ostacoli riconosciuta, retta dall'Amministrazione, sia essa per fantini o per cavalieri dilettanti.

I cavalli importati temporaneamente, da Paesi extra UE per essere qualificati negli handicap, devono aver partecipato alle corse, di cui al comma precedente, nel periodo della ultima importazione temporanea in Italia, prima della pubblicazione dei pesi.

La qualifica ai sensi della corsa handicap viene stabilita dalla relativa proposizione, anche in considerazione di precedenti partecipazioni a corse in quest'ultimo caso tali limitazioni non possono riguardare più del 50% delle corse programmate nella singola riunione.

Le corse handicap si distinguono in:

- A) ***handicap discendente*** - corsa nella quale la scala dei pesi comincia da un massimo stabilito dal Regolamento, e decresce a giudizio dell'Handicapper.

Il peso massimo è di kg. 78 nelle corse ad ostacoli Fantini; di kg. 83 nelle corse piane o ad ostacoli G.R. e nelle corse ad ostacoli per G.R. ed Amazzoni e per G.R. e Fantini; salvo i sopraccarichi derivanti da premi vinti dopo la pubblicazione dei pesi.

In casi del tutto eccezionali ed a giudizio dell'Handicapper, i limiti suindicati, potranno essere elevati a kg. 83 per le corse ad ostacoli Fantini e per le corse piane Amazzoni ed ostacoli Allievi (G.R. od Amazzoni) ed a kg. 88 per le corse piane e ad ostacoli G.R. e nelle corse ad ostacoli per G.R. ed Amazzoni e per G.R. e Fantini (od Allievi Fantini).

Il “discendente limitato” è un handicap nel quale i pesi sono assegnati entro determinati limiti stabiliti dalla proposizione di corsa.

- B) ***handicap ascendente*** - handicap anche a vendere, nel quale la scala dei pesi, parte da un minimo stabilito dal Regolamento (kg. 63 per le corse ad ostacoli Fantini, e kg. 60 per le corse piane Amazzoni); (kg. 67 per le corse piane e ad ostacoli, per G.R., per G.R. ed Amazzoni e per G.R. e Fantini), e sale, a giudizio dell'Handicapper, senza limite.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

- C) **handicap dedoublé:** handicap che con la stessa proposizione deve essere diviso in due corse, anche con dotazioni diverse purché nella somma non superino l'importo della dotazione iniziale.

L'Handicapper, stabilisce un elenco, in ordine di valore, di tutti i cavalli iscritti. Successivamente quest'elenco viene, diviso in due parti eguali; nel caso in cui il numero dei cavalli fosse dispari la seconda parte conterà il cavallo in più.

I cavalli che figurano nella prima parte dell'elenco sono considerati iscritti nella 1^a prova, quelli che figurano nella seconda parte nella 2^a prova.

Solo allora, fissate le singole dotazioni, l'Handicapper stabilisce separatamente i pesi ufficiali delle due prove.

Nel caso in cui l'Handicap previsto, quale eventuale dedoublé raggiunga un numero di dichiarati partenti pari o superiore a 16, l'Handicap verrà diviso con un aumento della dotazione complessiva nella misura stabilita riunione per riunione dall'Amministrazione.

Le due singole prove conseguenti avranno, comunque, una dotazione inferiore alla dotazione dell'handicap dedoublé.

- D) **handicap ad invito:** per tale corsa è l'handicapper a fornire l'elenco dei cavalli da iscrivere, alla corsa nel rispetto delle condizioni di qualifica, avvalendosi, se del caso, delle segnalazioni espresse dalle scuderie.

Detto elenco deve essere trasmesso all'Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione dello stesso.

Le iscrizioni agli handicap, debbono essere fatte almeno 48 ore prima dell'ora stabilita per la pubblicazione di pesi.

I pesi sono comunicati dalla Commissione Centrale Handicapper o dagli Handicapper alle Segreterie delle società in modo che possano essere pubblicati all'ora prescritta; la comunicazione può essere fatta anche telefonicamente o, in via telematica, e deve immediatamente venire confermata per iscritto o secondo le modalità fissate dall'Amministrazione.

Ai pesi già pubblicati non possono essere apportate variazioni salvo quelle obbligatoriamente derivanti da corse vinte dopo la pubblicazione dei pesi, secondo le disposizioni stabilite nelle «Avvertenze» dei singoli programmi e nell'Art. 160 e le eventuali correzioni di errori materiali, peraltro, nelle proposizioni di corsa potrà essere previsto un adeguamento automatico di pesi, dopo la dichiarazione dei partenti, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione.

Agli handicap ascendenti (riservati ai Fantini) non potrà essere destinata in una Riunione, una somma superiore a quella assegnata agli handicaps discendenti, né potrà essere programmato un handicap ascendente con premio complessivo superiore a quello del discendente meno dotato. (Tale disposizione non si applica alle corse riservate ai G.R. ed alle Amazzoni).

Art. 117 bis - Corse piane per cavalieri dilettanti – Handicap – Nozione

Corsa nella quale i cavalli portano un peso stabilito dal periziatore (Handicapper) o da una Commissione Centrale di periziatori (Handicapper) incaricati dall'Amministrazione, allo scopo di pareggiarne, per quanto possibile, le possibilità di vittoria.

In tale corsa possono essere inoltre stabilite particolari condizioni di qualifica e criteri di redazione della perizia, anche con riferimento a una Classifica teorica dei valori periodicamente redatta dall'Amministrazione.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

L'handicap programmato è del tipo discendente: corsa nella quale la scala dei pesi parte da un massimo stabilito dal regolamento e decresce a giudizio dell'Handicapper fino al peso minimo stabilito dall'Amministrazione per talune categorie di handicap comprese le corse Tris.

L'Amministrazione può prevedere per ogni ippodromo o categoria di ippodromi handicap di dotazione minima.

L'handicap può essere programmato con le seguenti variazioni:

- 1. limitato: corsa nella quale i pesi di cui sopra sono assegnati entro determinati limiti stabiliti dalla proposizione di corsa;*
- 2. dedoublé corsa divisa, a giudizio dell'Handicapper in due gruppi;*
- 3. ad invito: per tale corsa è l'Handicapper o la Commissione Centrale a fornire l'elenco dei cavalli da iscrivere alla corsa nel rispetto delle condizioni di qualifica avvalendosi, se del caso, delle segnalazioni espresse dalle scuderie.*

Negli handicap in programma nelle riunioni riconosciute sono ammessi i cavalli che abbiano partecipato ad almeno due corse in piano, indifferentemente per fantini e per cavalieri dilettanti, rette dall'Amministrazione, completando regolarmente il percorso, di cui almeno una nei sei mesi precedenti la corsa e che, alla data indicata all'art. 158 bis, siano in possesso dei requisiti richiesti dalla proposizione di corsa.

I cavalli importati temporaneamente da Paesi Extra UE, per essere qualificati negli handicap, devono aver partecipato alle corse di cui al comma precedente, completando il percorso, nel periodo dell'ultima importazione temporanea in Italia prima della data indicata all'art. 158 bis ed essere in possesso, alla data indicata all'art. 158 bis, dei requisiti richiesti dalla proposizione di corsa.

Un cavallo già qualificato che prenda parte a due corse consecutive, in piano o in ostacoli all'estero, o a due corse consecutive in ostacoli in Italia, si riquifica completando il percorso di una corsa in piano riconosciuta, retta dall'Amministrazione, sia essa per fantini o per cavalieri dilettanti.

Le iscrizioni agli handicap devono essere effettuate secondo le disposizioni fissate dall'Amministrazione.

Per gli handicap di maggiore rilievo, clausole qualificanti, calendario delle operazioni (iscrizioni, pubblicazioni dei pesi, forfait, dichiarazioni partenti), sono stabilite di volta in volta in sede di approvazione dei programmi.

I pesi sono comunicati dalla Commissione Centrale Handicapper o dagli Handicapper alle Segreterie delle società in modo che possano essere pubblicati all'ora prescritta; la comunicazione può essere fatta anche telefonicamente o, in via telematica, e deve immediatamente venire confermata per iscritto o secondo le modalità fissate dall'Amministrazione.

Ai pesi già pubblicati non possono essere apportate variazioni, salvo quelle derivanti da corse vinte dopo le h 11:00 del giorno antecedente la loro pubblicazione. Nelle riunioni di corse autorizzate tali variazioni sono possibili per corse vinte dopo la pubblicazione dei pesi. In ogni caso, sono ammesse variazioni ai pesi pubblicati per eventuali correzioni di errori materiali. Può essere previsto un adeguamento automatico dei pesi, dopo la dichiarazione dei partenti, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione.

Per le corse piane, nell'intero corpo normativo regolamentare, nonché nelle circolari e decisioni annuali già emanate, le parole "Handicap Discendente" devono intendersi sostituite dalla parola "Handicap".

Per le corse piane, nell'intero corpo normativo regolamentare, circolari e decisioni annuali già emanate, le parole "Handicap ascendente" devono intendersi sostituite dalle parole "Handicap di (dotazione) minima".

Per le corse ad ostacoli restano confermate le norme in vigore stabilite dall'art. 117, nonché circolari e decisioni annuali già emanate per tali corse.

Nelle corse handicap per cavalieri dilettanti, se dopo la chiusura della dichiarazione dei partenti, risulta che il cavallo dichiarato partente con il peso maggiore (secondo la perizia pubblicata e gli eventuali sopraccarichi ex art. 160 bis del presente Regolamento delle corse, debba portare un peso inferiore a Kg. 76, il suo peso viene automaticamente aumentato, con un massimo di Kg. 3 fino a Kg. 76 e tutti i pesi degli



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

altri cavalli dichiarati partenti vengono aumentati nella stessa misura. Nelle corse riservate alle sole amazzone se dopo la chiusura della dichiarazione dei partenti risulta che il cavallo dichiarato partente con il peso maggiore (secondo la perizia pubblicata e gli eventuali sovraccarichi ex art. 160 bis del presente Regolamento) debba portare un peso inferiore a Kg. 69, il suo peso viene automaticamente aumentato, con un massimo di Kg. 3 fino a Kg. 69 e tutti i pesi degli altri cavalli dichiarati partenti vengono aumentati nella stessa misura. In tali aumenti automatici rimangono assorbite le eventuali maggiorazioni di peso dichiarate per la monta.

In caso di adeguamento dei pesi le monte dichiarate potranno essere cambiate liberamente, entro 30 minuti dall'ora di chiusura della dichiarazione dei partenti, senza applicazione delle limitazioni previste dall'art. 163 Regolamento delle Corse ex Jockey Club Italiano e dall'art. 197 Regolamento delle Corse ex Soc. Steeple Chases d'Italia.

In caso di ritiro dalla corsa, dopo l'applicazione degli adeguamenti automatici dei pesi, comunque, si applicheranno, normalmente, le disposizioni di cui all'art. 140 Regolamento delle Corse ex Jockey Club Italiano, e dall'art. 179 Regolamento delle Corse ex Soc. Steeple-Chases d'Italia.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

REGOLAMENTO DELLE CORSE EX JOCKEY CLUB ITALIANO

TITOLO II – Delle persone

Capo IV – Allenatore – Caporale con permesso di allenare

Art. 28 - Modalità di rilascio patente allenatore professionista galoppo

Il Mipaaf indice ed organizza, mediante apposito bando, corsi di qualificazione professionale, a contenuto teorico-pratico, propedeutici al rilascio della patente di allenatore professionista galoppo.

L'indizione dei corsi ha periodicità triennale salvo particolari esigenze del settore.

I percorsi di qualificazione, gestiti dal Mipaaf, in collaborazione con le Associazioni di categoria, devono prevedere almeno 200 ore di lezioni in aula, su discipline tecniche e normativa di settore, e 80 ore di stage pratico. L'articolazione degli stessi è definita dallo specifico bando.

Sono ammessi a partecipare al corso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- g) aver compiuto il 21° anno di età;*
- h) aver conseguito il diploma di scuola media superiore o titolo equipollente.*

Possono essere esonerati dal possesso e dalla presentazione di detto titolo di studio:

- i titolari di patente di fantino che abbiano esercitato tale attività per 10 anni anche non continuativi oppure, che abbiano partecipato, in carriera, ad almeno 200 corse in piano o 80 corse in ostacoli;*
- i titolari di patente di caporale di scuderia e di cavaliere dilettante che abbiano esercitato tale attività per 10 anni anche non continuativi.*

Nel caso in cui il candidato sia titolare di più qualifiche i diversi periodi di attività sono cumulati;

- i) essere residente in Italia o in un Paese UE;*
- j) godere dei diritti civili e politici;*
- k) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa. In caso contrario devono essere dichiarati tutti i precedenti penali, nessuno escluso, ivi compresi quelli per i quali siano stati ottenuti i benefici previsti dalla Legge (ad es. amnistia, indulto, riabilitazione, non menzione, patteggiamento, ecc.);*
- l) aver prestato un periodo di tirocinio non inferiore a 12 mesi presso un allenatore professionista. Tale periodo di tirocinio dovrà essere documentato attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'allenatore, sotto la propria responsabilità in caso di mendacio, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, che attesti l'effettivo svolgimento del periodo formativo ed il livello di qualificazione raggiunto dall'aspirante.*

Il Mipaaf approva i docenti del corso tra una rosa di possibili candidati proposti dall'Associazione di categoria e si riserva la facoltà di integrare le proposte con l'indicazione di persone di comprovata esperienza nel settore.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Il Mipaaf stabilisce il luogo, la data e le modalità di svolgimento dell'esame teorico-pratico da svolgersi al termine del corso e nomina, altresì, la Commissione esaminatrice.

Ai fini della concessione della patente i candidati risultati idonei devono produrre la seguente documentazione:

- 4. istanza di concessione redatta su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione compilato in ogni sua parte e sottoscritto*
- 5. modulo relativo ai cavalli affidati in allenamento al richiedente. Tale dichiarazione deve essere resa anche nel caso in cui l'allenatore, al momento della presentazione dell'istanza, non abbia cavalli in allenamento. L'elenco riportato sull'istanza deve essere conforme alle deleghe di affidamento dei cavalli depositate dai proprietari presso il Mipaaf;*
- 6. quietanza di versamento del previsto diritto di segreteria.*

Nel caso gli stessi, entro tre anni dal conseguimento dell'idoneità, non provvedano all'invio dei documenti suindicati il percorso formativo frequentato non è ritenuto valido ai fini della concessione della patente e deve essere ripetuto.

La patente rilasciata al termine del corso è valida per tutti i settori del galoppo.

Art. 30 - Rinnovo patente

Le domande per ottenere il rinnovo dell'autorizzazione da parte degli allenatori proprietari o professionisti o dei caporali con permesso di allenare o delle Società di Allenamento, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione compilato in ogni sua parte e sottoscritto.

L'Amministrazione non provvede al rinnovo dell'autorizzazione se sul modulo di domanda non è riportata dichiarazione relativa ai cavalli affidati al richiedente.

Tale dichiarazione deve essere resa anche nel caso in cui l'allenatore, al momento della presentazione dell'istanza, non abbia cavalli in allenamento. L'elenco riportato sull'istanza deve essere conforme con le deleghe di affidamento dei cavalli depositate presso l'Amministrazione.

Il modulo di rinnovo, deve essere inoltrato all'Amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede il rinnovo accompagnato dalla ricevuta di versamento del previsto diritto di segreteria. Se il versamento è effettuato oltre i termini stabiliti l'importo del diritto di segreteria è raddoppiato.

Gli allenatori che abbiano svolto la loro attività in modo continuativo per almeno 40 anni, non sono tenuti al versamento del diritto di segreteria.

*L'autorizzazione decade se non rinnovata per **cinque** anni consecutivi.*

L'allenatore che intenda riprendere l'attività, successivamente a tale periodo, è tenuto alla presentazione di una specifica istanza ed al superamento di un esame teorico-pratico, secondo le modalità stabilite dal Mipaaf, innanzi ad una Commissione composta da un Commissario di riunione, da un Veterinario e da un Allenatore professionista.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

TITOLO III – Organizzazione delle corse

Capo V – Corsa e tipo di corsa

Art. 87 - Handicap – Nozione

Corsa nella quale i cavalli portano un peso stabilito dal periziatore (Handicapper) o da una Commissione Centrale di periziatori (Handicappers) incaricati dall'Amministrazione, allo scopo di pareggiarne, per quanto possibile, le possibilità di vittoria.

In tale corsa possono essere inoltre stabilite particolari condizioni di qualifica e criteri di redazione della perizia, anche con riferimento a una classifica teorica dei valori periodicamente redatta dall'Amministrazione.

L'handicap programmato è del tipo discendente: corsa nella quale la scala dei pesi parte da un massimo stabilito dal Regolamento e decresce a giudizio dell'handicapper fino al peso minimo di kg. 50 o altro peso minimo eventualmente stabilito dall'Amministrazione per talune categorie di handicaps comprese le corse Tris.

L'Amministrazione può prevedere per ogni ippodromo o categoria di ippodromi handicap di dotazione minima.

L'handicap può essere programmato con le seguenti variazioni:

1) Limitato: corsa nella quale i pesi di cui sopra sono assegnati entro determinati limiti stabiliti dalla proposizione di corsa;

2) Dedoublé: corsa divisa, a giudizio dell'handicapper in due gruppi. Il peso minimo del primo gruppo, che può avere un premio maggiore del secondo, non può essere inferiore a kg. 50.

Negli handicaps in programma nelle riunioni riconosciute sono ammessi:

- a) i cavalli che nei sei mesi precedenti la corsa abbiano partecipato a due corse in piano rette dall'Amministrazione, siano esse per fantini o per cavalieri dilettanti, vincendone almeno una;*
- b) i cavalli che in carriera abbiano partecipato, completando il percorso, ad almeno tre corse in piano rette dall'Amministrazione, siano esse per fantini o per cavalieri dilettanti, di cui almeno una nei sei mesi precedenti la corsa;*
- c) i cavalli che nell'anno precedente la corsa abbiano partecipato, completando il percorso, ad almeno tre corse riconosciute rette dall'Amministrazione, siano esse per fantini o per cavalieri dilettanti, piazzandosi, nei sei mesi precedenti la corsa, almeno una volta nei primi quattro e che alla data indicata all'art. 126 siano in possesso dei requisiti richiesti dalla proposizione di corsa;*
- d) i cavalli importati temporaneamente dai Paesi extra UE, per essere qualificati negli handicaps devono aver partecipato completando il percorso, nel periodo dell'ultima importazione temporanea in Italia prima della data indicata all'art. 126, ad almeno tre corse in piano riconosciute rette dall'Amministrazione, siano esse per fantini o per cavalieri dilettanti, piazzandosi almeno una volta nei primi quattro.*

Un cavallo già qualificato che prenda parte a due corse consecutive, in piano o in ostacoli all'estero, o a due corse consecutive in ostacoli in Italia, si riqualifica con la disputa di una corsa in piano riconosciuta, retta dall'Amministrazione, completando il percorso, sia essa per fantini o per cavalieri dilettanti,



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Negli handicap delle riunioni o corse autorizzate (Art.72 bis), salvo diversa normativa stabilita dall'Amministrazione e riportata nelle proposizioni di corsa, sono ammessi i cavalli che, prima della pubblicazione dei pesi, abbiano partecipato, completando il percorso, ad almeno tre corse in piano indifferentemente per fantini e per cavalieri dilettanti, rette dall'Amministrazione, di cui almeno una nei sei mesi precedenti la data della corsa e che, alla data di pubblicazione dei pesi, siano in possesso della qualifica richiesta dalla proposizione di corsa.

Le iscrizioni agli handicap devono essere effettuate secondo le disposizioni fissate dall'Amministrazione.

Per gli handicap di maggiore rilievo, clausole qualificanti, calendario delle operazioni (iscrizioni, pubblicazioni dei pesi, forfeit, dichiarazioni partenti), sono stabilite di volta in volta in sede di approvazione dei programmi.

I pesi sono comunicati dalla Commissione Centrale Handicapper o dagli Handicappers alle Segreterie delle società in modo che possano essere pubblicati all'ora prescritta; la comunicazione può essere fatta anche telefonicamente o, in via telematica, e deve immediatamente venire confermata per iscritto o secondo le modalità fissate dall'Amministrazione.

Ai pesi già pubblicati non possono essere apportate variazioni, salvo quelle derivanti da corse vinte dopo le h.11,00 del giorno antecedente la loro pubblicazione. Nelle riunioni di corse autorizzate tali variazioni sono possibili per corse vinte dopo la pubblicazione dei pesi. In ogni caso, sono ammesse variazioni ai pesi pubblicati per eventuali correzioni di errori materiali. Può essere previsto un adeguamento automatico dei pesi, dopo la dichiarazione dei partenti, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione.

Per i cavalli di 2 e 3 anni, gli handicap in una Riunione, salvo motivate deroghe da autorizzarsi, non possono essere programmati in numero maggiore a quello delle corse a peso per età e condizionate.

Adeguamento automatico dei pesi

- A) nelle corse handicap di tipo limitato in piano fantini, se dopo la dichiarazione dei partenti, risulta che il cavallo dichiarato partente con il peso maggiore (secondo la perizia pubblicata e gli eventuali sopraccarichi art. 127 Regolamento delle corse ex Jockey Club Italiano) debba portare un peso inferiore a Kg. 59. Il suo peso viene automaticamente aumentato, con un massimo di Kg. 3, fino a Kg. 59, e tutti i pesi degli altri cavalli dichiarati partenti vengono aumentati nella stessa misura; in tali aumenti automatici rimangono assorbite le eventuali maggiorazioni di peso dichiarate per la monta;*
- B) nelle corse handicap piano fantini, riservate ai soli cavalli di 2 anni se dopo la dichiarazione dei partenti, risulta che il cavallo dichiarato partente con il peso maggiore (secondo la perizia pubblicata e gli eventuali sopraccarichi art. 127 Regolamento delle corse ex Jockey Club Italiano) debba portare un peso inferiore a Kg. 59. Il suo peso viene automaticamente aumentato, con un massimo di Kg. 3, fino a Kg. 59, e tutti i pesi degli altri cavalli dichiarati partenti vengono aumentati nella stessa misura; in tali aumenti automatici rimangono assorbite le eventuali maggiorazioni di peso dichiarate per la monta;*
- C) nelle corse handicap piano fantini, riservate ai soli cavalli di 3 anni se dopo la dichiarazione dei partenti, risulta che il cavallo dichiarato partente con il peso maggiore (secondo la perizia pubblicata e gli eventuali sopraccarichi art. 127 Regolamento delle corse ex Jockey Club Italiano) debba portare un peso inferiore a Kg. 61. Il suo peso viene automaticamente aumentato, con un massimo di Kg. 3, fino a Kg. 61, e tutti i pesi degli altri cavalli dichiarati partenti vengono aumentati nella stessa misura; in tali aumenti automatici rimangono assorbite le eventuali maggiorazioni di peso dichiarate per la monta;*



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

D) nelle corse handicap piano fantini, riservate ai soli cavalli di 3 anni ed oltre, 4 anni e 4 anni ed oltre, se dopo la dichiarazione dei partenti, risulta che il cavallo dichiarato partente con il peso maggiore (secondo la perizia pubblicata e gli eventuali sopraccarichi art. 127 Regolamento delle corse ex Jockey Club Italiano) debba portare un peso inferiore a Kg. 63. Il suo peso viene automaticamente aumentato, con un massimo di Kg. 3, fino a Kg. 63, e tutti i pesi degli altri cavalli dichiarati partenti vengono aumentati nella stessa misura; in tali aumenti automatici rimangono assorbite le eventuali maggiorazioni di peso dichiarate per la monta.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

REGOLAMENTO DELLE CORSE EX ENTE NAZIONALE PER IL CAVALLO ITALIANO

TITOLO II – Delle persone

Capo III – Allenatore – Caporale con permesso di allenare

Art. 30 - Modalità di rilascio patente allenatore professionista galoppo

Il Mipaaf indice ed organizza, mediante apposito bando, corsi di qualificazione professionale, a contenuto teorico-pratico, propedeutici al rilascio della patente di allenatore professionista galoppo.

L'indizione dei corsi ha periodicità triennale salvo particolari esigenze del settore.

I percorsi di qualificazione, gestiti dal Mipaaf in collaborazione con le Associazioni di categoria, devono prevedere almeno 200 ore di lezioni in aula, su discipline tecniche e normativa di settore, e 80 ore di stage pratico. L'articolazione degli stessi è definita dallo specifico bando.

Sono ammessi a partecipare al corso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- m) aver compiuto il 21° anno di età;*
- n) aver conseguito il diploma di scuola media superiore o titolo equipollente.*

Possono essere esonerati dal possesso e dalla presentazione di detto titolo di studio:

- i titolari di patente di fantino che abbiano esercitato tale attività per 10 anni anche non continuativi oppure, che abbiano partecipato, in carriera, ad almeno 200 corse in piano o 80 corse in ostacoli;*
- i titolari di patente di caporale di scuderia e di cavaliere dilettante che abbiano esercitato tale attività per 10 anni anche non continuativi.*

Nel caso in cui il candidato sia titolare di più qualifiche i diversi periodi di attività sono cumulati;

- o) essere residente in Italia o in un Paese UE;*
- p) godere dei diritti civili e politici;*
- q) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa. In caso contrario devono essere dichiarati tutti i precedenti penali, nessuno escluso, ivi compresi quelli per i quali siano stati ottenuti i benefici previsti dalla Legge (ad es. amnistia, indulto, riabilitazione, non menzione, patteggiamento, ecc.);*
- r) aver prestato un periodo di tirocinio non inferiore a 12 mesi presso un allenatore professionista. Tale periodo di tirocinio dovrà essere documentato attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'allenatore, sotto la propria responsabilità in caso di mendacio, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, che attesti l'effettivo svolgimento del periodo formativo ed il livello di qualificazione raggiunto dall'aspirante.*

Il Mipaaf approva i docenti del corso tra una rosa di possibili candidati proposti dall'Associazione di categoria e si riserva la facoltà di integrare le proposte con l'indicazione di persone di comprovata esperienza nel settore.

Il Mipaaf stabilisce il luogo, la data e le modalità di svolgimento dell'esame teorico-pratico da svolgersi al termine del corso e nomina, altresì, la Commissione esaminatrice.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Ai fini della concessione della patente i candidati risultati idonei devono produrre la seguente documentazione:

- 7. istanza di concessione redatta su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione compilato in ogni sua parte e sottoscritto*
- 8. modulo relativo ai cavalli affidati in allenamento al richiedente. Tale dichiarazione deve essere resa anche nel caso in cui l'allenatore, al momento della presentazione dell'istanza, non abbia cavalli in allenamento. L'elenco riportato sull'istanza deve essere conforme alle deleghe di affidamento dei cavalli depositate dai proprietari presso il Mipaaf;*
- 9. quietanza di versamento del previsto diritto di segreteria.*

Nel caso gli stessi, entro tre anni dal conseguimento dell'idoneità, non provvedano all'invio dei documenti suindicati il percorso formativo frequentato non è ritenuto valido ai fini della concessione della patente e deve essere ripetuto.

La patente rilasciata al termine del corso è valida per tutti i settori del galoppo.”

Art. 34 - Rinnovo patente

Le domande per ottenere il rinnovo dell'autorizzazione da parte degli allenatori proprietari o professionisti o dei caporali con permesso di allenare o delle Società di Allenamento, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione compilato in ogni sua parte e sottoscritto.

L'Amministrazione non provvede al rinnovo dell'autorizzazione se sul modulo di domanda non è riportata dichiarazione relativa ai cavalli affidati al richiedente.

Tale dichiarazione deve essere resa anche nel caso in cui l'allenatore, al momento della presentazione dell'istanza, non abbia cavalli in allenamento. L'elenco riportato sull'istanza deve essere conforme con le deleghe di affidamento dei cavalli depositate presso l'Amministrazione.

Il modulo di rinnovo, deve essere inoltrato all'Amministrazione entro il 31.12 dell'anno precedente a quello per il quale si richiede il rinnovo accompagnato dalla ricevuta di versamento del previsto diritto di segreteria. Se il versamento è effettuato oltre i termini stabiliti l'importo del diritto di segreteria è raddoppiato.

Gli allenatori che abbiano svolto la loro attività in modo continuativo per almeno 40 anni, non sono tenuti al versamento del diritto di segreteria.

*L'autorizzazione decade se non rinnovata per **cinque** anni consecutivi.*

L'allenatore che intenda riprendere l'attività, successivamente a tale periodo, è tenuto alla presentazione di una specifica istanza ed al superamento di un esame teorico-pratico, secondo le modalità stabilite dal Mipaaf, innanzi ad una Commissione composta da un Commissario di riunione, da un Veterinario e da un Allenatore professionista.